P E R

I Coniugi Magnifico Carmine d'Amico, e D. Candida Brancone.

C O N T R A

D. Gio: ed altri Fratelli d'Amico

Il Regio Conſiglier ſopranumero della Regal Camera di Santa Chiara D. Giuſeppe Giaquinto Commeſſario degniſſimo.

TECA NAZIONALE DI NAPOLI ☆ BIBLI

In Banca di Priſcolo
Appreſſo lo Scrivano Bianco.

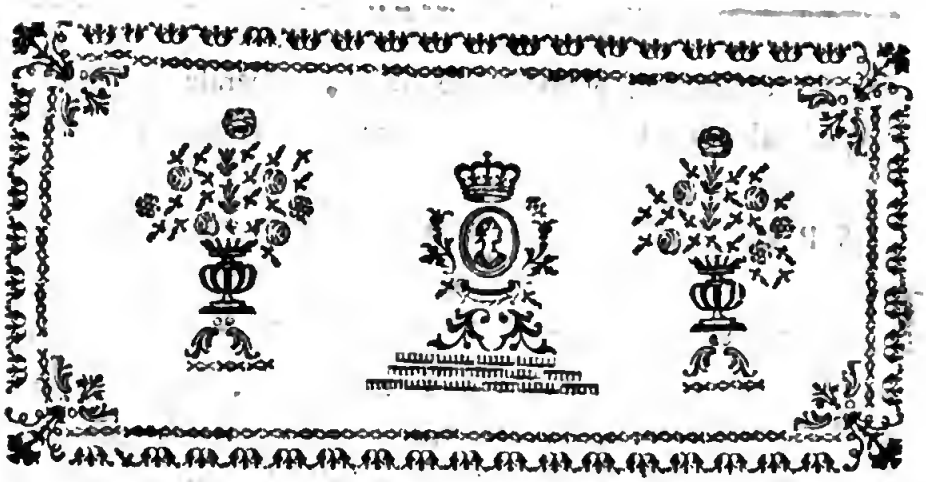

CArmine d'Amico della Terra di Frasſo inſiem colla moglie D. Candida Brancone ha iſtituito, e compilato un giudizio ordinario nel S. R. C. contro di Anna Naorelli ſua madre, del Dottor D. Gio:, del Rev. D. Gaetano, di Pietrangelo, e Coſima d'Amico ſuoi fratelli; per conſeguire il ſupplemento della *virile* ſull'aſſe ereditario del fu comune padre Domenico d'Amico, in virtù della promeſſa da coſtui fattagli ne' capitoli del matrimonio contratto con eſſa D. Candida, e poſcia nella diſpoſizione teſtamentaria ingiuſtamente violata, e trasgredita; deferendo alle violente perſuaſioni della moglie, irragionevolmente irritata contra la nuora, ed alle premure degli altri figli, avidamente invidioſi della tangente dovuta al loro fratello. Quanto ſia ben fondata l'intenzion dell' Attore, è mio proponimento dimoſtrare nella preſente memoria, che colla più poſſibile brevità im-

prendo a ſcrivere; premettendo un'idea generale de' fatti, i quali al propoſto fine agevolmente mi conducono.

SPOSIZIONE DEL FATTO.

ERa Domenico d'Amico, ſedondochè nel termine pienamente ſi è provato, un negoziante di cuoi, ma di tenue fortuna; talchè di perſona andava girando, per la compra e vendita della ſua mercanzia, e coi lucri portava avanti la ſua famiglia, compoſta di ſette individui; poiché la fecondità della moglie Anna Naorelli l'avea provveduto di cinque maſchi. Carmine era il primogenito, e da ragazzo incominciò a ſeguire l'orme paterne: ma toſto pervenuto all'età adulta, tutto il carico del negozio dal padre gli venne addoſſato; che dall'anno 1780 ſino all'anno 1792 diſimpegnò con tanta attività, ed eſattezza, che il padre fu diſpenſato dal diſagio di andar girando perſonalmente, ed ad altro non atteſe, ſe non a ben impiegare i lucri annuali dell'induſtria del figlio nell'acquiſto, ed aumento di molti territorj, nella coſtruzione di una caſa a forma di palazzo, e nell'educazione degli altri figli, applicando D. Giovanni alla Giuriſprudenza, e D. Gaetano al Sacerdozio: e mentre tutti menavan vita tranquilla, e traevan vantaggio dai ſudori di un ſolo; Queſti non ripoſava un giorno in caſa, e da quando in quando ſoffriva graviſſimi maltrattamenti da ladri, dai quali ſei volte in luoghi diverſi venne aſſalito; riuſcendogli ſempre di ſalvar il danaro, che ſeco portava; ſenza curarſi delle ſevizie, che gli ſi uſavano, per farglielo manifeſtare; per cui la ſua ſalute riſentiva notabile de-

trimento, e tuttavia n'esperimenta gl'incomodi, e porta i vestigj impressi nella sua carne (1).

Un travaglio così assiduo, e profittevole meritava qualche riconoscenza; ed allettamento insieme alla continuazione: piacque perciò a Domenico d'Amico di donare irrevocabilmente al diligente suo figlio Carmine con istrumento de' 3 Gennajo 1782 un territorio di moggi cinque, detto comunemente li *Palazzi*; per abilitarlo *ad aprire la sua casa con accasarsi, e portare più comodamente i pesi del matrimonio*: da dover cedere questo territorio in conto della porzione, che seguita la morte del padre donante al donatario sugli altri suoi beni sarebbe appartenuta (2). La *remuneratoria* generosità paterna, e la speranza di contrarre un matrimonio vantaggioso, incoraggirono maggiormente Carmine a proseguire il negoziato colla più possibile attenzione; onde la famiglia alla giornata migliorava la sua condizione: ma giunto ad un età matura, il padre stesso risolse di dargli moglie. Ci era in Frasso D. Candida Brancone di civili natali, e d'irreprensibile portamento. Alle qualità personali andava unita una ricca dote; perchè rappresentava la virile sull'asse paterno, e materno, atteso il padre D. Giovanni Brancone era trapassato, senza aver lasciati maschi, ed aveva istituite eredi ugualmente le femmine con reciproca sostituzione tra loro, sotto la condizione

 si

(1) *Fol* 24, 29, 38, 42, 54, 57, 61, 65, 69, & *seq. sup. prima ad septim. ann.*

(2) *Fol.* 152.

ſi ſine filiis. A coſtei direſſe le mire Domenico d'Amico, e tanti mezzi ſeppe adoperare appreſſo la madre, D. Nicoletta Coſentino, che giunſe a conſeguire la conchiuſione del matrimonio; tuttocché la diſparità di condizione ſulle prime foſſe ſtato un grandiſſimo oſtacolo, a cui finalmente la D. Nicoletta venne a cedere, in contemplazione dell' ampie promeſſe, che dal Domenico ſi sbilanciavano a pro del figlio, e della futura nuora (1). Si ſollennizzarono intanto i patti nuziali per mezzo di pubblico Notajo ſotto la data de' 15 Giugno 1791, e D. Candida da una parte coll'approvazione della madre, la quale dal defonto marito era ſtata rimaſta donna e padrona, ſi coſtituì la dote nella ſomma di ducati 600, parte in danaro contante, e parte in territorj, al di fuori d'un decente corredo, e ſenza rimaner pregiudicata nel di più a lei ſi apparteneva, dopo la morte di ſua madre, e delle ſorelle celibi, in conformità del paterno teſtamento. (2) E dall'altra parte Domenico d' Amico dichiarò, *che il matrimonio ſi era trattato, e conchiuſo con ſommo ſuo guſto, e piacere*; e perciò qualora il figlio, e la nuora non aveſſero potuto, o voluto conviver con lui, e colla moglie Anna Naorelli, egli reſtava obbligato ad aſſegnar al figlio in conto della porzione, che ſeguita ſua morte, e della moglie, gli ſpettava nelle ſua eredità in concorſo cogli altri figli, nella quale eredità non intendeva pregiudicarlo, reſtava obbligato, diceva, ad

al-

(1) *Fol.* 25, 30 *a t.* 36 *a t.* 44, *& ſeq. ſup.* 8 *art.*
(2) *Fol.* 155 *ad* 161.

assegnar al figlio nel giorno stesso della diffunione ducati mille in moneta contante, tre muli da soma, un cavallo, e tre stanze nella casa di sua abitazione, coll'azion al cortile, alla gradinata, ed alla stalla: *atteso con questo espresso patto si era trattato, e conchiuso il matrimonio, e non altrimenti.* (1) Il giorno appresso alla stipula de' capitoli matrimoniali seguì lo sponsalizio, e la sposa con tutt' i suoi corredali fu tradotta in casa del suocero. Ivi dimorò alquanti mesi, mentre lo sposo attendeva a diffimpegnar il negoziato del padre, come l'avea diffimpegnato per l' addietro: ma era così odiata, mal veduta, e trattata dalla suocera Anna Naorelli, che alla fine stanca di più soffrire, se n'andò via, e ritornò in sen della madre, che amorevolmente accolse lei, ed il marito Carmine. (2) Da questo punto si apre una scena tutta diversa da quella fin ora narrata, e si ravviserà un esempio della debolezza dell'uomo, e della furia della donna.

Avea Domenico d'Amico promesso nello strumento nuzziale, che perché il matrimonio tra'l figlio, e D. Candida si era trattato, e conchiuso con tutto suo piacere, qualora costoro con lui, e colla moglie non avessero potuto, o voluto convivere, dovea lor assegnare nel giorno stesso della separazione, in conto della porzione, che al figlio spettava nella sua eredità, ducati mille contanti, tre muli da soma, un cavallo, e tre stanze della casa di sua abitazione coll'

 uso

(1) *Fol* 164, *&* 165.

(2) *Fol.* 25 *a s.* 31 36 *a s.* 40, *& seqq. sup.* 10 *art.*

uſo del cortile, della gradinata, e della ſtalla. Ma avvenuto il caſo della diſſunione, non ſolo non volle adempir al promeſſo aſſegnamento, ma neppure volle reſtituir a D. Candida i ſuoi corredali: tutto ad iſtigazione di ſua moglie Anna Naorelli. Riuſcirono inutili le replicate richieſte, fatte con tutta la poſſibile ſommeſſione, e la mediazione di perſone ragguardevoli, praticata nel decorſo di più meſi; per cui convenne adire il Giudice locale, che ſubito fu inibito dalla Regia Dogana di Foggia, dove Domenico d'Amico corſe ad aſcriverſi tra i locati fittizj de'terreni ſaldi: ma avendo quel Tribunale inteſe le ragioni del figlio, e della nuora, diede immediatamente gli ordini ſotto la data de' 10 Luglio 1792, per la reſtituzione de'corredali, e per l'adempimento di quanto ne' capitoli matrimoniali ſi trovava convenuto. Carmine intanto non volle farne uſo, aſpettando che il padre da ſe ſteſſo daſſe luogo alla ragione, e ceſſaſſe di deferire alle inſinuazioni della moglie. Coſì avvenne, quantunque col maſſimo ſuo pregiudizio: imperciocché ebbe a dichiarare con iſtrumento de'17 Ottobre 1792, che *li giorni paſſati* avea ricevuti dal padre i ducati mille promeſſi ne'capitoli in moneta contante; tuttocchè altro non aveſſe ricevuto, che la ceſſione di ducati 344 di nomi di debitori deſcritti nel medeſimo ſtrumento, ducati 100 dotali della ſua moglie, i beni corredali della ſteſſa, tre muli da ſoma, ed un cavallo, valutati per ducati 226: ed ebbe anche a rinunziare, *ad tollendam vexationem*, alla donazione, che il padre in contemplazione di matrimonio avea fatta in ſuo favore del territorio de'

Pa-

Palazzi col ſummenzionato ſtrumento de' 3 Gennajo 1782 (1) La maniera gentile poi, colla quale da Anna Naorelli furono i corredali alla nuora reſtituiti, ſi trova provata nel termine colle depoſizioni di coloro ſtavano preſenti, (2), *e ſignanter* del Dottor Fiſico D. Emmanuele Naorelli, fratello germano della ſteſſa Anna, il quale dice così: *Dopo aver tutto ciò eſeguito il ſuddetto Carmine articolante, credeva di ottenere colle buone i ſuddetti beni corredali di ſua moglie, ch' erano preſſo di detto ſuo padre; ma nell' atto che detto articolante mandò a prenderſili per mezzo di quattro perſone, fu quaſi tutto detto corredo buttato per la fineſtra, e fu il detto articolante ſpogliato di una giamberga, e fu anche baſtonato, dandoli ſopra ſua madre, ed a guiſa di una cagna, li diè varj morſi: ed è la verità* (3).

Non era ancora a baſtanza ſoddisfatto il livore mal concepito da Anna Naorelli contro del figlio, e della nuora; conveniva diſporre il marito ad un teſtamento in di loro danno: queſt' operazione impreſe, e tanto ſeppe dire, e fare nel corſo di un anno, che lo ſpinſe a portarſi in Napoli, accompagnato dal detto ſuo fratello D. Emmanuele Naorelli; dalla depoſizione di cui ſappiamo, che l' altro figlio Dottor D. Gio:, il quale in Napoli facea dimora, chieſe conſiglio da molti Avvocati, per trovar un eſpediente, a poter eludere col teſtamento la promeſſa fatta dal padre nello ſtru-

(1) *Fol.* 167 *a t. ad* 173.

(2) *Fol.* 71, 75, 110, *& ſeqq. ſup.* 10, *&* 13 *artic.*

(3) *Fol.* 31 *a t. ſup.* 10. *artic.*

mento nuzziale del fratello primogenito . (1) Tra tanti, che furon conſigliati, e non ſeppero tradir il vero, ſi trovò uno, il quale al vero s' impegnò contraddire , e ſteſo un dettaglio del teſtamento nel modo, che appreſſo ſi dirà, ſi ſollennizò il giorno ſette Dicembre 1793 per gli atti di Notar Giuſeppe Caſtellano di Napoli . Si reſtituì quindi in Fraſſo il ſedotto, e violentato Teſtatore, dove ſopravviſſe circa un anno; ma ravvedutoſi dell'errore commeſſo, e del torto, che col teſtamento era ſtato indotto ad inferir al figlio Carmine, riſolſe d'emendarlo, mentre pochi giorni gli avanzavan di vita. Di coteſta riſoluzione avvertitaſi l'aſtuta moglie, e dubitando, che foſſe ſtata inſinuata da quel Rev. Arciprete, da lui immediatamente ſi recò col fratello D. Emmanuele, il quale ſotto la religione del giuramento ci fa ſapere; *Che il quon. Domenico d'Amico circa un anno dopo d'aver fatta la teſtamentaria diſpoſizione , ſe ne paſsò all' altra vita , ed in tempo della ſua ultima infermità eſſendoſi accorto del pregiudizio recato all' articolante ſuo figlio col ſuo teſtamento, volea emendarlo ; per cui un giorno nel corſo di detta ſua infermità venne da me mia ſorella , moglie di detto teſtatore, e mi fece preſente ciò che detto ſuo marito penſava fare col conſiglio dell'Arciprete di queſta iſteſſa Terra ; onde fu, che per non fare ciò eſeguire , mi portai inſieme con detta mia ſorella dal detto Arciprete , facendogli ſentire con minaccie ancora , di non indurre il detto Domenico a fare altra diſpoſizione; e detto Arciprete riſpoſe , che*

que-

(1) *Fol. 32 ſup. 14 art.*

queſta era ſtata aſſolutamente la volontà di detto Domenico di volere corrigere il pregiudizio, che avea recato al detto ſuo figlio; tanto che di queſta ſua volontà ſi avea formato anche un borro di ſcrittura; e non già che foſſe ſtato ſuo conſiglio. Ma ad ogni modo non ſi ſarebbe affatto intrigato. E così dopo qualche giorno ſe ne morì il ridetto fu Domenico. (1) Ed il Regio Notajo D. Coſima Maſiello in ordine a queſto fatto depone: *Che mi ricordo molto bene, che nell' ultima infermità del quon. Domenico d'Amico fui un giorno richieſto per parte del medeſimo, a portarmi in ſua caſa, per fare egli per mano mia, qual Notaro, altra teſtamentaria diſpoſizione; a qual effetto ivi mi portai: ma non mi ricordo il perchè non ſeguì detta diſpoſizione; nè potei penetrare qual foſſe ſtata l' intenzione di detto fu Domenico, il quale poi ſe ne paſsò all' altra vita.* (2)

Nel teſtamento celebrato in Napoli, che l' infelice Teſtatore avrebbe voluto correggere, e non gli fu permeſſo, erano iſtituiti eredi tutti e cinque i ſuoi figli, cioé Carmine, D. Gio:, Pietrangelo, D. Gaetano, e Coſima, colla ſeguente ripartizione dell' aſſe. A Carmine s' imputavano in ſua porzione que' ducati mille, che dichiarò aver ricevuti in contanti, ſenza averli neppure veduti, nello ſtrumento de' 17 Ottobre 1792, altri ducati 346, che allora gli furono ceduti in tanti nomi di debitori, altri ducati 200, prezzo di quattro cavalcature, che gli furono conſegnate,

(1) *Fol. 32 a t. ſup. 15 art.*

(2) *Fol. 37 a t. ſup. 15 art.*

ed altri ducati 200, che si differo spesi dal Testatore in occasione del matrimonio contratto con D. Candida, per ornar lui, e la sposa: le quali somme tutte costituivano il totale di ducati 1746. (1)

A ciascuno degli altri quattro eredi si assegnava il *tantundem*, ed un prelegato di più di ducati mille, da soddisfarsene tutti e quattro sopra territorj, ad uno ad uno descritti coi rispettivi prezzi bassissimi, acciocchè ognuno per duc. 2746 n' avesse avuti più di 4mila. (2) Ad Anna Naorelli si lasciava l' abitazione, e l'usufrutto, tanto di ducati 500 contanti, quanto del territorio de' Palazzi, e la proprietà agli eredi; escluso però Carmine; (3) non ostante che a lui solamente questo territorio sarebbe appartenuto, per la donazione fattagliene dal padre nel 1782, della quale s' è parlato di sopra. Finalmente si distribuiva a tutti la casa *palazziata*, e quantunque a Carmine in virtú del patto speciale apposto ne'capitoli de'15 Giugno 1791, (4) e ripetuto nello strumento di convenzione de'17 Ottobre 1792, erano dovute tre stanze superiori coll'uso del cortile, della gradinata, e della stalla, pure col testamento si destinava per lui un basso a pian terreno; *il quale gli servirà* (son parole del testamento) *di granile, dispensa, cantina, e stalla*, e si ordinava di fabbricarsi per lui tre stanze superiori a spe-

(1) *Fol.* 175, *& a s.*
(2) *Fol.* 176, *& 181.*
(3) *Fol.* 177.
(4) *Fol.* 164 *a s.*, *& 165*

ſpeſa dell'eredità, ſe niente più de' ducali 1746 imputati in ſua porzione gli ſpettava; *ma in caſocchè*) dice il teſtamento) *entrerà ad altra porzione della eredità, oltre a quel tanto ha conſeguito, eſſo Teſtatore vuole, che in tal caſo debba detto Carmine a ſpeſe ſue fabbricarſi le dette due ſtanze, e la cucina, come anche la grada, eſſendo queſta la ſua volontà.* (1).

In ſomma il teſtamento celebrato in Napoli, era ſtato dall' autore teſſuto in modo, che Carmine da un aſſe di ducati 20mila, per la maggior parte acquiſtato da lui, non aveſſe avuto altro, ſe non quella picciola parte, che il padre in tempo della ſeparazione gli aveva aſſegnata in conto della *virile*, e tutto foſſe rimaſto a beneficio del Dottor D. Gio: del Rev. D. Gaetano, di Pietrangelo, e Coſima. Ma forſe queſti aveano più contribuito agli acquiſti, ovvero Carmine avea demeritato con ſuoi portamenti? Oibò, anzi tutto l'oppoſto. Nel termine ſi é fatta pruova pieniſſima, che Carmine all'attività, ed eſpertezza del negozio aveva accoppiata l'eſattezza, rendendo conto al padre viaggio per viaggio; talchè il padre tutto a lui aveva affidato, e non girava più di perſona: che e prima, e dopo della ſeparazione era ſtato ſempre riſpettoſiſſimo verſo de' ſuoi Genitori, e con inalterabile pazienza avea ſopportato l'implacabile livore della madre: che il matrimonio con D. Candida non fu un ſuo capriccio, ma un' ubbidienza al paterno volere: che il Dottor D. Gio:, ed il Rev. D. Gaetano hanno apportato

(1) *Fol.* 178 *a t.*, *&* 179.

notabilissimo dispendio alla casa paterna; atteso che il primo fu mantenuto nove anni nel seminario di Sant' Agata de' Goti, e cinque anni in Napoli con tutta proprietà, ed il secondo stiede prima nello stesso seminario, ed indi passò in quello di Caserta: che Pietrangelo prese il negozio nel 1792, allorchè Carmine lo lasciò: e che Cosima nella morte del padre non avea più di anni dodici: (1) Donde dunque tanta ingiustizia verso di Carmine nella disposizione paterna, giacchè non si può dar effetto senza causa? Dall'odio della Suocera contra la Nuora, e dall' avidità de' fratelli, specialmente del dottor D. Gio:, che fu il fabbro di quell' iniquo testamento. Se altra fosse stata la cagione, nel testamento medesimo si sarebbe espressa: e quando nel testamento si avesse voluto dissimulare, certamente che non si sarebbe tacinta nel presente giudizio, anzi si sarebbe oltremodo esagerata: ma i rei convenuti sono stati in un perfetto silenzio, nè altra operazione han fatta in tutto il corso della lite, se non che presentare fuor di tempo un istanza per la repulsa de' testimonj esaminati a pro di Carmine; ed essendo loro stata accordata col consenso di Carmine, perchè non si poteva altrimenti, non l'han curata affatto: (2) tanto ~~son~~ sicuri dell' insussistenza dell' azione istituita dal fratello. Ma ~~è tempo ormai di dimostrarne tutta la fermezza, come ho promesso nell' introduzione; e se non m' ingamo,~~

lo

(1) *Fol.* 28 *a t.*, 41, 45, 54, *& seqq. sup.* 19, *&* 20 *ter.*

(2) *Fol.* 146 *ad* 149.

lo ſtato della quiſtione ſi riduce all' eſame di due punti principali: Primo, era o non era obbligato per fatto, e per dritto Domenico d'Amico, a dare la *virile* ſull' intiero aſſe della di lui eredità al ſuo primogenito Carmine: Secondo, poteva o no l'iſteſſo Domenico diſporre col teſtamento in pregiudizio di cotesta *virile*.

§. I.

Si dimoſtra, che Domenico d'Amico per fatto, e per dritto dovea la virile a Carmine.

NOn intendo ricorrere, per la dimoſtrazione di queſta verità al limpido fonte della Giuſtizia naturale, impreſſa dall'Autor della Natura ne' cuori di tutti gli Eſſeri ragionevoli, (1) ſecondo la quale Giuſtizia ogni padre è obbligato ad amar egualmente i proprj figli, ed a diſtribuir loro ſenza parzialità le ſue ſoſtanze, quando alcuno per diſſubbidienza, o altro difetto non ſia decaduto dal dritto della parte uguale; perchè non ignoro, che dalla legge civile, per conformare gli Uomini all' unione ſociabile, le proprietà naturali ſono ſtate ſminuite, e modificate: (2) e

(1) *Pſal. 4 ver. 7 Signatum eſt ſuper nos lumen vultus tui, Domine &c.*

(2) *Ulp. lib. 1 digeſt. tit. 1 l. 6 Cum aliquid addimus, vel detrahimus iuri communi, ius proprium, ideſt ius civile effi cimus.*

ſiccome dal dritto civile, a cui i teſtamenti debbon la loro origine, (1) i padri di famiglia han ricevuta una facoltà illimitata nel teſtare, ed altro perfetto dritto non è rimaſto a' figli, che quello degli alimenti, e della *legittima*; così dallo ſteſſo dritto civile ho da ripeter ragione, per riuſcir nell'aſſunto. Ed affinché m'apra la ſtrada alla dimoſtrazione, che Domenico d'Amico per fatto proprio era obbligato a dar la *virile* al ſuo primogenito Carmine, traſcrivo letteralmente il patto particolare, convenuto nello ſtrumento nuziale di D. Candida Brancone, che ſta in giudizio, e ne chiede l'eſatto adempimento. *E come che il ſuddetto matrimonio ſi è trattato, e conchiuſo con ſommo guſto e piacere del detto magnifico Domenico d'Amico quì preſente, padre del detto magnifico Carmine; perciò il medeſimo Domenico ſpontaneamente, e con giuramento avanti di noi, non per forza, nè inganno &c. ha dichiarato, contratto ſarà detto matrimonio in faciem Eccleſiæ, qualora il detto magnifico Carmine figlio colla detta ſua futura ſpoſa non poteſſero, o non voleſſero convivere col detto magnifico Domenico, ed Anna Naurelli conjugi; in queſto caſo da ora per allora eſſo ridetto magnifico Domenico promette dare, ed aſſegnare al detto magnifico Carmine preſente, ed accettante &c. non ſolo ducati mille di danaro contenne*, QUALI DEBBANO ANDAR IN CONTO DELLA SUA PARTE, E PORZIONE, NON PREGIUDICANDOLO DELLA SUA EREDITA' COLL'ALTRI FIGLI, E FRATELLI RESPETTI.

(1) *Puffendorf. lib. 4 cap. 10.*

TIVE DI ESSI SUDETTI MAGNIFICI DOMENICO, E CARMINE, CHE DOPO LA MORTE DI ESSI RIDETTI GENITORI GLI SPETTERA'; *quali ducati mille di contanti sia tenuto esso magnifico Domenico pagarli, e consegnarli al detto magnifico Carmine presente &c. dal primo giorno, che esso si dividerà. Come altresì in detto giorno sia tenuto dare al medesimo figlio mag: Carmine*, SIMILMENTE IN CONTO DELLA SUA PARTE E PORZIONE, *tre muli, ed un cavallo, di quelli muli, e cavalli, che allora si troveranno nella stalla di esso magnifico Domenico, o di quelli, che al medesimo magnifico Domenico piaceranno: da valutarsino detti muli, e cavallo in detto tempo della consegna da essi sudetti padre, e figlio:* QUALE PREZZO DEBBA ANDARE PARIMENTI IN CONTO DELLA PARTE E PORZIONE DI ESSO MAGNIFICO CARMINE. *Come pure esso medesimo magnifico Domenico padre sotto lo stesso giuramento promette assegnare al detto magnifico Carmine figlio presente &c. in detto giorno della detta diffunione*, PARIMENTE A CONTO DELLA SUA PARTE E PORZIONE, *tre stanze, due per uso di camere, e la terza per uso di cucina, di quelle del suo comprensorio di case, dove al presente abita, ad elezione del detto magnifico Domenico, e di quelle stanze, che al medesimo piaceranno; a riserba però di quelle, che esistono sopra la stalla di fuori; con azione di portone, di grada coverta, e di stalla: sito detto comprensorio di case in questa predetta Terra, luogo detto la fontana de' Piccioli, giusta la strada pubblica, ed altri fini &c.* ATTESO CON

QUESTO ESPRESSO PATTO SI E' TRATTATO, E CONCHIUSO IL DETTO MATRIMONIO, E NON ALTRIMENTI. (1)

Or chi non comprende a colpo d'occhio, che l'ultime parole, colle quali fu come ſigillata la traſcritta promeſſa, fatta da Domenico d'Amico nelle tavole nuzziali di D. Candida Brancone, ſi debban riferire a tutte le ſue parti? Le parti erano, che Domenico d'Amico ſi obbligava con giuramento di adempire a quel tale aſſegnamento di danaio contante, di cavalcature, e di abitazione, nel caſo che il figlio, e la nuora con lui, e colla moglie non aveſſero voluto, o potuto convivere: che tutto era a conto di quella parte, e porzione, la quale ſpettava al figlio nella ſua eredità in concorſo cogli altri figli, e fratelli *reſpective*, dopo la morte de' ſuoi Genitori: e che in queſta porzione di eredità non lo pregiudicava, cioè non dovea pregiudicarlo. Dunque Domenico d'Amico *coll' eſpreſſo patto, col quale il matrimonio ſi era trattato e conchiuſo, e non altrimenti*, ſi obbligò non ſolo all'aſſegnamento in conto della *virile*, ma all'intiera *virile*, di cui il figlio doveva aver il ſupplemento dopo la di lui morte. Argumentare diverſamente ſarebbe lo ſteſſo, che trasgredire tutte le regole regiſtrate ne' libri della legge, per la retta interpetrazione, e cavillare ſulle parole, per eluderne il vero ſenſo: ma il G. C. Paolo avvertiſce: *Non oportet calumniari, neque verba captari, ſed qua mente quid diceretur, animadver-*

(1) *Fol.* 164, & 165.

versare convenit: (1) ed il G. C. Ulpiano aggiugne: *Melius est, sensum magis, quam verba amplecti*: (2) *& in stipulationibus, cæterisque contractibus semper id sequimur, quod actum est*. (3) Che si trattò nelle tavole nuzziali di D. Candida? Quale fu l'intenzione de' contraenti? Si trattò un matrimonio tra persone di condizione disuguale, e l'intenzione de' contraenti certamente fu, di supplire alla disparità de' natali con un maggior comodo; come ci dimostrano quell'ultime parole del suttrascritto patto: ALTRIMENTI IL MATRIMONIO NON SI SAREBBE TRATTATO, E CONCHIUSO. E quale comodo maggiore avrebbe conseguito D. Candida, se il marito niente più di quel misero, ed interino assegnamento avesse dovuto conseguire dal ricco asse del padre? Ella tra dote, e successione paterna, e materna ha portato seco sopra ducati 3mila. Possibile, che avesse voluto sposarsi un uomo inferiore di condizione, e senza sicura speranza di diuenir più ricco di lei colla *virile* della eredità paterna! L'intenzione dunque di D. Candida, e di D. Nicoletta Cosentino sua madre indubitabilmente fu, che Domenico d'Amico si fosse obbligato a dare l'intiera *virile* al figlio Carmine, *alias non contraxissent*. Questa stessissima intenzione ebbe parimente Domenico; perchè il figlio lo meritava, per l'avanzamento notabilissimo apportato alle di lui sostanze nel corso di anni dodici, nel

(1) *L. pen. ff. ad exhibend.*
(2) *L.* 3 §. 9 *ff. de adimend. legat.*
(3) *L.* 34 *de R. J.*

quale diligentemente, ed esattamente avea amministrato il suo negozio; perchè il matrimonio si era *trattato, e conchiuso con sommo suo gusto, e piacere*; perchè era persuaso, che il matrimonio senza questa condizione non sarebbe mai riuscito; perchè se altra fosse stata la sua intenzione, non avrebbe detto, che l' assegnamento promesso al figlio doveva *andare in conto della sua parte, e porzione, non pregiudicandolo* (cioè non volendo pregiudicarlo) *nella sua eredità coll' altri figli, e fratelli respective &c.* Nè si dica, che quel *non pregiudicandolo della sua eredità* non esprimano un obbligo netto, e preciso di non pregiudicarlo, con dargli la *virile*: imperciocchè, al dir del G. C. Paolo: *Nec enim ordo scripturæ spectatur, sed potius ex iure sumitur, id quod agi videtur* (1). Ed in un contratto di tanta buona fede, ed importanza, qual è il matrimonio, la ragion naturale, e civile richieggono, che avendo una delle parti contraenti adempito dal canto suo, l'altra resti obbligata ad adempire a quanto abbia promesso, od abbia dato ad intendere di promettere; sia qualunque l' espressione, che abbia usata. *Non enim decipi debent contrahentes*, dice il G.C. Ulpiano. (2) Avrebbe ordito un inganno Domenico d'Amico a D. Nicoletta, ed a D. Candida, se mentre con espression ambigua avesse fatto loro comprendere, ch'egli si obbligava di non pregiudicare il figlio nella *virile* della sua eredità, tutt' altro avesse me-

di-

(1) L. 6 *ff. de solution.*

(2) *L.* 11 §. 3 *de inst. act.*

ditato nel ſegreto del ſuo cuore : ed in queſto caſo dal dolo niun giovamento potea riportare; come ſappiamo dal G. C. Ulpiano: *Nec enim æquum eſt, dolum ſuum quemquam relevare.* (1) Ma ancorchè niente di dolo nell'eſpreſſione ſuddetta ſi voglia conſiderare, e piuttoſto ſi voglia credere, che al promiſſore così, e non in altro modo più chiaro, ſia piaciuto eſprimerſi; ſempre dobbiamo preſumere, che la ſua intenzione ſia ſtata piuttoſto di obbligarſi, che di rimanere nella piena libertà di dare, o non dare la *virile* della ſua eredità al figlio Carmine: e le ragioni, che a così preſumere ci obbligano, ſono molte, e legali. La prima è ſuggerita da Ulpiano: *In ambiguis rebus humaniorem ſententiam ſequi oportet.* (2) Quale ſentenza è più umana, quella che favoriſce le condizioni del matrimonio, o quella che le rende deteriori? Certamente quella che le favoriſce. (3) *Nihil in rebus mortalium perinde venerandum eſt, atque matrimonium: quippe ex eo liberi omniſque deinceps ſobolis ſeries exiſtat, quod regiones atque civitates frequentes reddat: unde denique optimæ Reip. caagmentatio fiat.* (4) La ſeconda viene dal G. C. Marcello: *In re dubia benigniorem interpretationem ſequi non minus iuſtius eſt, quam tutius.* (5) Non è più benigna interpetrazione quella, che dà

(1) *L. 63 § tempus ff. pro ſocio.*
(2) *L. 10 §. ult. ff. de reb. dub.*
(3) *Arg. l. 85 de R. I.*
(4) *Nov. 140 in præf.*
(5) *L. 3 de bis, quæ in teſtam. delent.*

dá al figlio, il quale ha tanto ben meritato appreſſo del padre, la virile nell' eredità paterna? La terza ha per autore Giuliano: *Quotiens ambigua oratio eſt : commodiſſimum eſt, id accipi, quo res, de qua agitur, magis valeat, quam pereat*: (1) ed è anche confermata da Paolo: *Semper in dubiis id agendum eſt, ut quam tutiſſimo loco res ſit bona fide contracta.* (2) Non ſarebbe lo ſteſſo, che cancellare dal patto quelle parole, *non pregiudicandolo della ſua eredità*, e deludere la buona fede del contratto conjugale, ſe s' interpetraſſero in ſenſo, che niuna obbligazione apportavano a colui, che contrattando ſeriamente le profferì? La quarta vien dettata dagl' Imperadori Valeriano, e Gallieno: *In contractibus rei veritas potius, quam ſcriptura perſpici debet.* (3) Se la ſcrittura è ambigua, il fatto è certo, che D. Nicoletta diede la figlia a Carmine d'Amico, unicamente a contemplazione del retaggio paterno. Ciò dimoſtra la conchiuſione del su traſcritto patto, e lo conferma la pruova fatta nel termine. La quinta è una regola di legge dataci da Papiniano, che i patti oſcuri, ed ambigui nuocciono a coloro, che gli appongono, *in quorum fuit poteſtate legem apertius conſcribere;* (4) poichè chi può parlar con chiarezza, e nol fa, vuol certamente ingannare; come ben av-

(1) *L.* 12 *de reb. dub.*
(2) *L.* 21 *eod.*
(3) *L.* 1 *C. plus val. quod agit.*
(4) *L.* 39 *ff. de pact.*

avvisa il Cuiacio : e perchè niuno dee trarre profitto dalla propria frode, il Giudice *quam partem deprehenderit vel ambigue, vel perfuforie loquutam fallendi cauſſa, non poteſt adverſus eam non recte iudicare*; come lo ſteſſo Cuiacio ſoggiunge. (1) Dovea meglio ſpiegarſi Domenico d' Amico, ſe non volea rimaner obbligato a dare l'intiera *virile* al figlio; perchè allora D. Nicoletta, e D. Candida avrebbero meglio badato a caſi loro. Ma che ſto io tanto a ragionare intorno l'intelligenza dell'eſpreſſione inſerita nel patto, quando dalle parole precedenti, e da altre ſcritture ſi rileva nettamente, che Domenico d'Amico era ſtato prima, era allora, e perſeverò ad eſſer per qualche altro tempo nella ferma deliberazione di dar almeno la *virile* al primogenito, che tanto avea faticato? Nella donazione, che a coſtui fece collo ſtrumento de' 3 Gennajo 1782 del territorio de' *Palazzi* diſſe, che glie lo donava *in conto della di lui porzione, e parte di altri beni, che poſt mortem di eſſo magnifico Domenico li potrebbe ſpettare*. (2) Ne' capitoli matrimoniali di D. Candida ſi eſpreſſe, che l'aſſegnamento promeſſo andava in conto della parte, e porzione, che gli ſpettava nella ſua eredità. Nello ſtrumento di convenzione de' 17 Ottobre 1792, in cui all'aſſegnamento ſi adempì, diſſe, che tutto era in conto della ſua parte, e porzione. (3) Chi promette, e dà in conto, ha ferma volontà di dare

il

(1) *In dicta l.* 39.
(2) *Fol.* 152 *a. t.*
(3) *Fol.* 169 *a t.*

il compimento; e ſpiegando queſta tale volontà in un contratto *ultro citroque* obligatorio, reſta obbligato all' eſecuzione, e perde l'arbitrio di mutarla. *Nemo poteſt mutare conſilium ſuum in alterius injuriam.* (1) E qual torto maggiore ſi può fare ad una donzella ben nata, e ſufficientemente provveduta d' averi, che accalappiarla ad un matrimonio per lei poco dicevole coll'eſibizione di un competente retaggio, e poi laſciarla colle mani vuote? Pare dunque, che così pel ſenſo naturale delle parole, come pel ſenſo legale, Domenico d'Amico era obbligato per fatto di dare la *virile* a Carmine ſull'intiero ſuo aſſe.

Era obbligato anche per dritto; cioè l'obbligo contratto era garantito dalla legge. Non m'è ignoto, che i patti ſucceſſorj affermativi, per mezzo de' quali taluni cerchino aſſicurarſi della ſucceſſione degli altri, appreſſo i Romani erano riputati turpi, ed oppoſti al buon coſtume; e perchè turbavano la pubblica ſimmetria, ſecondo la quale le eredità ſi deferivano; e perchè reſtringevano la libera facoltà di teſtare; e perchè davano occaſione al deſiderio dell' altrui morte: (2) tanto vero, che gl' Imperadori Valeriano, e Gallieno proſcriſſero il patto appoſto dal padre nello ſtrumento dotale, che nella ſua eredità ſuccedeſſero in parti uguali il figlio, e la figlia, la quale andava a marito. (3) Ma ſe vogliamo eſaminare ſimili patti colle regole del drit-

(1) *L. 75 de R. J.*
(2) *L. 5 Cod. de pact. convent. l. 4 Cod. de inut. ſtip.*
(3) *L. 15 Cod. de pact.*

dritto naturale, o delle genti, poſpoſta l'autorità del dritto civile, non li ravviſiamo turpi, nè oppoſti al buon coſtume; per cui Cuiacio dicea, ch'erano contra i buoni coſtumi del popolo Romano. (1) Ed in fatti qual *turpitudine* per natura s'incontra nel frenare l'illimitata facoltà ne' teſtamenti? Molte Nazioni o non l'hanno permeſſa affatto, o l'hanno molto circoſcritta. (2) Il Tommaſio ha dimoſtrato, che nel Mondo conoſciuto ſono più le nazioni, cui è ignoto, od eſpreſſamente disdetto il teſtamento, che le nazioni, cui vien permeſſo di farlo. (3). Il Bodino è d'avviſo, che preſſo i ſoli Atenieſi l'infinita facoltà di legare era in uſo, e dagli Atenieſi i Decemviri l'appreſero, e la trasferirono nelle dodici tavole. (4) Il deſiderio dell'altrui morte non è una conſeguenza neceſſaria della promeſſa della ſucceſſione; in altro caſo la donazione univerſale, riſerbato l'uſufrutto, la donazione *mortis cauſa*, la ſuſtituzion pupillare, e l'iſtituzion dell'erede nel teſtamento nuncupativo, valerebbon per nulla; poichè tutte ai malvaggi danno occaſione d'ambire la morte; e pure per dritto civile ſon permeſſe. Poſta dunque la *turpitudine* meramente civile, ne ſegue, che quando il patto ſia giurato, diventa inviolabile in virtù del giuramento, anche ad onta del jus civile, che negli Stati de' Principi Criſtiani in queſto cede al

jus

(1) *In l. 26 de U. O.*

(2) *Tacit. de moribus Germanor.*

(3) *Diſſert. de orig. ſucceſſ. teſtam.*

(4) *Lib. 5 de repub. c. 2.*

jus Canonico. Così il Perezio: *Posset tamen videri secundum Canones hoc pactum juramento firmari, eo quod non repugnat bonis moribus naturalibus*. (1) Non altrimenti il Cardinal de Luca: *Generaliter loquendo nulla probabilis ratio existit, cur actus iuratus esse non debeat validus, & obligatorius, quum revera totum proveniat a iure civili* (2). Di ciò non dubitò lo stesso Vinnio, appresso cui non poteva il jus Canonico aver quel peso, che ha meritamente appresso noi: *Si statuto induci potest, ut pacto detur hereditas, poterit & iuramento talis pactio confirmari, ratumque id insiurandum erit iure Canonico, quia servari potest sine dispendio salutis.* (3) Ma che che ne sia della teoria generale di cotesti patti, quel ch'è certo, si è, che hanno tutto il vigore, quando sono stati fatti dal padre a contemplazione del matrimonio del figlio; essendo stata abrogata la legge 15 *de pactis* da una Novella dell'Imperador Leone soprannominato il Filosofo, ch'è la 19 nell'ordine della stampa, ed incomincia così: *Non contemnendi alios studio &c.*

Questa Novella ci assicura di tre cose: la prima, che il rescritto di Valeriano, e Gallieno, appena inserito nel Codice Giustinianeo, andò del tutto in disuso: *Propter evidentem absurditatem in hominum animis neutiquam locum invenit*: e poco dopo: *ipsam excludit communis hominum*

uo-

(1) *In tit. Cod. de pact. n.* 15.
(2) *In disc.* 213 *n.* 17.
(3) *De pact. cap.* 19. *n.* 6.

voluntas. La ſeconda, che quel reſcritto rimaſe totalmente abolito: *Hoc itaque quamquam alioqui in Repub. nullum locum habeat, noſtro etiam decreto velut in exilium eiectum, omnibus modis in Rempub. ingreſſu prohibemus*. La terza, che la promeſſa fatta dal padre nella ſcrittura coniugale del figlio, di ſuccedere nella virile della ſua eredità, ſia inviolabile? *Statuimus vero, ut parentum nemo iura filiorum, quibus cum reliquis liberis aequalem hereditatis portionem ſervatum iri in nuptialibus contractibus ſpoponderit, innovare pentes . . . . . at ſciat is, poenitentia mutatam voluntatem invalidam, atque inanem habendam*. E queſta Novella di Leone, non la legge di Valeriano, e Gallieno è ſtata ricevuta in Europa. Per la Francia ce l'atteſta il Cuiacio, (1) e per la Germania, e quaſi tutta l'Europa il Wiſſembachio, ſcrivendo: *Moribus hodierni nil vetat pactis dotalibus de hereditate caveri: nec quidquam uſitatius, quam pactum aequalis ſucceſſionis*. (2) Lo ſteſſo per la noſtra Italia ci atteſta il Card. de Luca, il quale in un ſuo diſcorſo, (3) intitolato *Reſponſum pro veritate*, diſtingue due caſi, l'uno ſe quel patto ſi apponga per un matrimonio incerto: l'altro ſe ſi apponga a contemplazione di un certo, e determinato matrimonio, qual è il caſo noſtro. Nel primo ammette egli la legge di Valeriano, e Gallieno: nel ſecondo la Novella di Leone. Merita di eſſer letto il luogo di co-

te-

(1) *In cit. l. 15 de pact.*

(2) *In eod. l. 15 de pact.*

(3) *Diſc. 213 de fideicom.*

teſto Scrittore, la cui autorità tanto vale nel Foro. Ma ſi abbia per ricevuta appreſſo di noi la legge di Valeriano, e Gallieno. Anche in queſto caſo il patto ſuddetto avrebbe tutta la fermezza, poicchè contiene la diſpoſizione di una parte ſola dell'eredità del promiſſore, cioè di una quinta; e comprendendo la diſpoſizione di una parte, non toglieva la libera *faxione* del teſtamento in tutte le altre parti. Al contrario il patto propoſto agl'Impp. conteneva la diſpoſizione di tutta la eredità, e realmente ſpogliava il promiſſore della *faxione* del teſtamento; e perciò lo riprovarono. *Cauſsa legis ſublata, legi locus non eſt*. (1) Si diſputò una volta nella Regia Camera in una cauſa fiſcale, ſe il patto ſimile al noſtro era, o non era valido, e ſi deciſe per la validità; atteſo che comprendeva la diſpoſizione di una parte, e non dell'intiera eredità del promiſſore. *Quoad primum dictum fuit, pactum prædictum fuiſſe de iure validum, cum non ſuper tota hereditate, ſed ſuper illius parte initum fuerit; ſicque ceſſabat prorſus ratio legis* 15, *& legis fin. Cod. de pact. & legis ſtipulatio hoc modo concepta de U.O. cum aliis relatis per Guid. Pap. dec.* 267 (2) Nel Codice delle definizioni forenſi di Antonio Fabro ne ho incontrate due ſotto il tit. *de pact. convent. tam ſup. dot.*, cioè la 6, e la 7, le quali confermano il mio aſſunto, e quindi non m'increſce d'inſerirne il tenore.

DE-

(1) *L. quod dictum ff. de pact. L. de eo, & L. ſeq. ff. de judic.*

(2) *Revert. apud de Marin. deciſ.* 318.

DEFINITIO VI.

Valet pactum præſertim iuratum, quo datur hereditas in contractu matrimonii, idq; ex conſuetudine.

Hereditas quidem pacto dari non poteſt, nec ſi in dotalibus tabulis pactum conſcriptum ſit, ſolis militibus exceptis de bonis ſuis in expeditione, aut in procinctu ad expeditionem invicem diſponentibus. Contraria tamen conſuetudine fere ubique gentium receptum eſt, ut huiuſmodi conventiones valeant in contractu matrimonii, nec ſolum inter nobiles, in quorum perſonis facilius id admitti potuit, ſed etiam inter alios quoscumque, nullum licet iusiurandum intervenerit, multo magis ſi interveneris: præſertim vero ſi eiuſmodi pactiones ſint, ut per eas legitima ſucceſſio conſervetur. Neque vero videri poſſunt abhorrere a bonis moribus naturalibus (quod ſi eſſet, ne iuramento quidem confirmarentur) quamvis negari non poſſit, quin auferant liberam teſtandi facultatem. Ita Senatus in cauſa Amedei Pugeat, & Claudii Brunet, 5 id. Febr. 1593.

DEFINITIO VII.

Pactum, quo datur hereditas in contractu matrimonii, non poteſt revocari per pœnitentiam.

Sane quum in contractu matrimonii adiicitur talis pactio, non tam ultimæ voluntatis iure cenſeri debet, quam pacti, & donationis ob cauſam, videlicet ut ſequatur matrimonium, quod fortaſſis & veriſimiliter alioqui non ſequeretur. Ideoque

nec

nec ſeptem teſtium numerum requirit , nec alias teſtamentorum ſolemnitates , nec proinde revocari ex pœnitentia poteſt. Dotis enim , aut donationis propter nuptias ſemel conſtitutæ nequit pater ex poſt facto deteriorem facere conditionem. Idque adeo verum eſt , ut vel ſola promiſſio a patre facta in ſuitu futuri matrimonii , de filio ex æqua portione inſtituendo , patrem obliget , detque filio actionem adverſus fratrem ex aſſe inſtitutum , ſi matrimonium poſtea ſecutum ſit , LICET EIUSMODI PROMISSIO NEC SCRIPTA FUERIT , NEC IURATA. Sic tractatum eſt in eadem cauſa , relatumque alias ita pronunciatum fuiſſe pro N. D. Dauſsant Advocato Necienſi.

Reſta con ciò dimoſtrato, che l'obbligo di Domenico d'Amico, di non pregiudicare il figlio Carmine nella virile della ſua eredità, quanto è vero per fatto, tanto è efficace per dritto . Paſſo ora all'eſame del ſecondo punto.

§. II.

§. II.

Si dimoſtra, che Domenico d'Amico non potea col teſtamento diſporre in pregiudizio della virile dovuta a Carmine.

HO accennato nella narrativa del fatto, che Domenico d'Amico, ad iſtigazion della moglie venne in Napoli a fare il ſuo teſtamento, ſotto la direzione del figlio dottor D. Gio:, come già lo fece in data de' 7 Dicembre 1793. Ho accennato di più, che nominò eredi tutte e cinque i ſuoi figli; imputando a Carmine non ſolo que' ducati 1546, ch' egli collo ſtrumento de' 17 Ottobre 1792 confeſsò aver ricevuti in conto della ſua parte e porzione, ma anche altri ducati 200, che diſſe aver erogati ne' ſolenni del di lui matrimonio; ed aſſegnando a ciaſcuno degli altri quattro, oltre di un prelegato di ducati mille, il *tantundem*, cioè ducati 1746, da ſoddisfarſi ſopra territorj, ſecondo il prezzo a cadauno dal teſtatore iſteſſo ſtabilito, e non giungendo al totale i territorj, dal contante, e dall' eſigenza più ſicura. Ho accennato ancora, che agli ſteſſi quattro figli diede la proprietà del territorio de' Palazzi di moggi cinque, di cui avea laſciato l'uſufrutto alla moglie, e diſtribuì la caſa di ſua abitazione; e che per Carmine deſtinò un baſſo, da ſervirgli per *diſpenſa*, *granile*, *cantina*, *e ſtalla*, e tre ſtanze ſuperiori, che a ſue ſpeſe dovea

vea fabbricarſi, qualora altro dalla eredità percepiſſe, oltre de' ducati *1746* ricevuti. Quanti pregiudizj al povero Carmine! Ne'capitoli il padre s'era obbligato ad aſſegnargli tre ſtanze della caſa già coſtrutta, coll'azione al cortile, alla gradinata, ed alla ſtalla; e nel teſtamento ſe gli dá un baſſo per granile, diſpenſa, cantina, e ſtalla, ed una pianta per fabbricarſi tre ſtanze. Se gl'imputano duc. 200 *aſſerti* ſpeſi pel ſuo matrimonio, de' quali prima non s'era fatta mai parola. Si onora col nome di erede univerſale, ma tutto l'aſſe ſi diſtribuiſce in modo, che nulla pervenghi a lui. Si deſcrivono tutt' i territorj, per la maſſima parte acquiſtati, e migliorati nel tempo egli amminiſtrava il negozio ſotto il comando del padre, e ſe ne ſtabiliſcono prezzi, ſecondo i quali i fratelli doveano dividerſeli. A ciaſcun di coſtoro ſi dá un prelegato di ducati mille, e la tangente dello ſpecioſo territorio de' Palazzi. Se gli potea fare maggior iugiuſtizia, dopo che tanto avea travagliato nella caſa paterna, avea ſpoſata una gentildonna per volere del padre, ed era ſtato ſempre oſſequioſiſſimo ai ſuoi Genitori! Tutto effetto del livore della madre verſo della moglie, e dell'invidia di quel fratello, che del teſtamento fu il fabbro. Con ragione dunque il Teſtatore ſe n' era pentito, e volea rimediar all'ingiuſtizia negli ultimi giorni di ſua vita con altra diſpoſizione, che la moglie, ed i figli gl'impediron d'eſeguire; come nel termine ſi è provato, e nella narrativa ſi è avvertito. Quindi potrei prender io occaſione da trattare due argomenti: l'uno, ſe il teſtamento fatto per ſuggeſtioni violente, e doloſe ſia va-

li-

lido; e dimoſtrare colle autorità di Gio: da Imola, (1) del Rubeo, (2) di Giaſone, del Vaſquio, (3) e de' loro ſeguaci, e coll'autorità ancora delle coſe giudicate, (4) che non vaglia affatto: l'altro, ſe l'impedimento dato al Teſtatore di mutare il precedente teſtamento aſſicuri agli eredi in quello iſtituiti la ſucceſſione; e dimoſtrare con leggi eſpreſſe delle Pandette, e del Codice, che ne rimangano totalmente privi. (5) Ma la difeſa di Carmine d' Amico non richiede di montare tant'alto. Egli ha per ſe la promeſſa giurata del padre ſcritta nelle tavole coniugali, di non pregiudicarlo della ſua eredità in concorſo degli altri figli, cioè nella *virile*, e queſta promeſſa è aſſiſtita dalla legge, a tal ſegno, che ogni atto poſteriore di pentimento, e di rivoca è nullo; come nel primo §. ſi è *ad ravim uſque* dimoſtrato. Dunque la *virile* ſull' intiero aſſe paterno ha da conſeguire; ſenza apportarli menomo pregiudizio l' iniquo teſtamento. Un dritto acquiſtato con atto tra vivi, non ſi può togliere con atto di ultima volontà da chi l' ha trasferito, ſe non vi concorra il mutuo diſſenſo. *Nihil eſt tam naturale, quam ut eo modo nexa ſolvantur, quo ſunt colliga-*

(1) *In l. 1 ff. de teſtam.*

(2) *In repert. §. morte n. 222 ff. de op. nov. nunci.*

(3) *De ſucceſſ. lib. 2 §. 17.*

(4) *Afflict. deciſ. 69 Franch. deciſ. 180.*

(5) *Tot. tit. in ff. & C. ſi quis aliquem teſtari prohibuerit.*

gata : (1) *nam quod conſenſu contractum eſt , contrariæ voluntatis adminiculo diſſolvitur*. (2) Ho detto che niun pregiudizio il teſtamento del padre può apportare a Carmine, ed ho inteſo dire, che nè l'imputazione de' ducati duecento *aſserti* ſpeſi pel di lui matrimonio, nè il prezzo fiſſato ai territorj, nè i prelegati diſpoſti a favor de' fratelli , nè l'ineguale diſtribuzion della caſa poſſono pregiudicarlo nella *virile* . Da un reſcritto dell'Imp. Filippo abbiamo, che nè i libri di ragione de' defonti , nè i loro teſtamenti ſon ſufficiente pruova della realtà de' loro crediti . *Rationes defuncti, quæ in bonis eius inveniuntur, ad probationem ſibi debitæ quantitatis ſolas ſufficere non poſſe, ſæpe reſcriptum eſt. Eiuſdem iuris eſt, & ſi in ultima voluntate defunctus, certam pecuniæ quantitatem, aut etiam res certas ſibi deberi ſignificaverit*. (3) Si può preſtar fede dunque a Domenico d'Amico, che nel teſtamento aſſeriſce d'aver erogati ducati duecento in occaſione del matrimonio del figlio, e gl'imputa nella di lui porzione? Un anno dopo contratto il matrimonio ſi agitò lite tra loro per la reſtituzione de' corredali, e per l'aſſegnamento promeſſo ne' capitoli : la lite ebbe fine con uno ſtrumento di convenzione ; nè mai di queſti ducati duecento fu fatta parola : quindi è da crederſi, o che non gli aveſſe ſpeſi affatto , o che aveſſe inteſo donarli , o che nella reſtituzione de' corredali di D.

Can-

(1) *L. 35 ff. de R. J.*
(2) *L. 1 Cod. quando lic. ab empt.*
(3) *L. 6 Cod. de probat.*

Candida aveſſe ritenuti quelli acquiſtati col ſuo dànaro. Il valore delle coſe non dipende dál volere di un ſolo, ma dalla pubblica opinione: *Pretia rerum non ex affectione, nec utilitate ſingulorum, ſed communiter funguntur*. (1) Quindi Giuliano riſpoſe, che per la detrazione della falcidia ſi dovea tener conto dell' effettivo prezzo de' ſervi legati, non già di quello ſtabilito dal teſtatore: *Adiectio autem illa*, quos æſtimo ſingulos vicenis aureis, *non mutat legati conditionem, ſi legis Falcidiæ rationem habere oporteat: nihilominus enim verum pretium ſervorum in æſtimationem deducetur*. (2) Dunque per eguaglianza di ragione, nella liquidazione della *virile* dovuta a Carmine, ſi dee calcolar l'effettivo prezzo de' fondi ereditarj, non quello immaginato dal padre, per favorire gli altri figli, e defraudare coſtui. *Quum in aliqua cauſſa ſententia legis manifeſta eſt, is qui iuriſdictioni præeſt, ad ſimilia procedere, atque ita ius dicere debet*. (3) I prelegati uguali laſciati a tutti e quattro gli eredi, in effetto non furono, che aggiunzioni alle loro riſpettive porzioni ereditarie, *& iure hereditario, non iure legati capi poterant*, per una regola di legge: *Neminem a ſe ipſo capere poſſe*; (4) non potendo ſtar inſieme nella ſteſſa perſona la qualità di creditore, e la qua-

li-

(1) *L.* 36 *ff. ad L. Falc.*

(2) *L.* 81 §. 4 *ff. de leg.* 1.

(3) *L.* 12 *ff. de legib.*

(4) *L. & quidem* 18 *L. plane ubi* 34 §. *ſi duobus* 11 *L. legatum eſt* 116 §. *heredi* 1 *ff. de legat.* 1.

lità di debitore . *Legatum eſt donatio quædam a defuncto relicta , ab herede præſtanda* . (1) Si nominarono tali aggiunzioni prelegati, ad oggetto di far frode al patto de'capitoli; in virtù del quale apparteneva a Carmine la *virile* della eredità paterna ; perchè ſi ſuppoſe , che nella liquidazione di coteſta *virile* , i fratelli foſſero ſtati nell'obbligo di conferire le loro porzioni ereditarie ſolamente , e non i prelegati . Ma o che *iure hereditario* , o che *iure prælegati* i beni ereditarj paterni ſono ad eſſi pervenuti ; non poſſono mai sfuggire, che quella *virile* dovuta *ex pacto* non ſi calcoli ſull'intiero retaggio , nel modo medeſimo che ſi calcolerebbe la legittima dovuta *ex lege* : (2) imperciocchè trovandoſi obbligato efficacemente il padre nelle tavole nuzziali del figlio, di non pregiudicarlo nella porzione, che della ſua eredità ſe gli apparteneva in concorſo cogli altri figli; col teſtamento in niun conto queſta porzione potea diminuire ; ſe non ſi voglia ammettere , che in frode dell'obbligo contratto a contemplazione del matrimonio , gli foſſe ſtato lecito di ridurre la eredità a zero con legati, e prelegati: lo che non é da temerſi dalla ſavieza, e giuſtizia del S. C.. Non era nel libero arbitrio di Domenico d'Amico, di diſtribuire la caſa di ſua abitazione agli altri figli, ſenza adempir all'aſſegnamento di tre ſtanze coll'azione al portone, alla gradinata, ed alla ſtalla , promeſſo a Carmine ne'capitoli in conto della ſua porzio-

(1) §. 5. *Inſt. de legat.*

(2) *L. quum quæritur 6. Cod. de inoff. teſtam.*

zione ereditaria, (1) e confermato nello ſtrumento di convenzione de'17 Ottobre 1792; (2) e ſe nel teſtamento diverſamente ha diſpoſto, inutilmente ha diſpoſto. *Nihil ita fidei congruit humanæ, quam ea quæ placuerunt cuſtodiri.* (3)

Sembrami aver adempito alla dimoſtrazione del ſecondo de' due punti propoſtimi, cioè che Domenico d'Amico non potea col teſtamento diſporre in pregiudizio della *virile* dovuta al ſuo primogenito Carmine; e potrei far alto dal lavoro, ſe per compimento dell'opera non ſi richiedeſſe un ſaggio del valſente della eredità di Domenico d'Amico; acciocchè il S. C. poſſa ravviſare quanto Carmine ſia ſtato col teſtamento nella *virile* pregiudicato: ſebbene non tutto quello, che nella eredità ſteſſa rimaſe, foſſe riuſcito appurare.

Comprendeva queſt'eredità molti territorj, ed una caſa compoſta di trenta membri con un giardino contiguo, mediocremente corredata di mobili, e provveduta abbondantemente di ſuppellettili, ſpecialmente per uſo della cantina; nella quale eran allora riposte cantaia 200 di vino, che ſecondo una dichiarazione giurata fatta da Pietrangelo d'Amico, uno de' rei convenuti, preſſo gli atti della Corte locale, e comprovata nel termine, (4) fu venduto per - ~ 800 00

De' territorj non ſappiamo il vero valore, poichè

- - - - - - - - - - Do-

(1) *Fol.* 164 *a t.* & 165.

(2) *Fol.* 171.

(3) *L.* 20 *Cod. de tranſact.*

(4) *Fol.* 49 & 150, 137, & 138.

Domenico nel teſtamento diede loro il prezzo di ducati 5mila, e Carmine ha articolato, che valeano 7mila; poſſiamo però dividere il divario, e fiſſarlo per - - - - - - - - - ℔ 6000 00

Ci erano ancora cinque cantaia d'olio, e rotoli 150 di lardo, che ſecondo la detta dichiarazione di Pietrangelo furon venduti per - - ℔ 195

Della caſa, e de' mobili, e ſuppellettili nemmeno la valuta è certa; ſebbene negli articoli di Carmine alla caſa ſi ſia dato il perezzo di ducati 4500, ed ai mobili, e ſuppellettili di ducati 1196; ma prudenzialmente ne ſcemo ducati 696, e metto a calcolo - - - - - - - ℔ 5000

Eſiſtevano in caſſa, come lo ſteſſo Pietrangelo ha dichiarato, in contanti - - - - - - ℔ 1380

Oltre di altri ducati 500, che Domenico avea paſſati alla moglie, per lo legato laſciatole nel teſtamento (1)

La eſigenza, giuſta un iſtromento paſſato tra i quattro fratelli (2), aſcendeva a - - - ℔ 3760

Si diviſero i quattro fratelli nove muli da ſoma, ſtimati per - - - - - - - - - - - ℔ 915

Tre altri muli, due cavalli, ed un aſino furon venduti per - - - - - - - - - - ℔ 256

Ci

(1) *Fol. cit.*

(2) *Fol.* 189 *a t.*

Ci erano dieci buoi domati (1), dati in fitto a capo ſalvo, e per lo ſtabilito prezzo di - ℔ 491
Ci era finalmente una giumenta fittata anche a capo ſalvo, e ſtimata - - - - - - - ℔ 27

Sommano - - - - - - ℔ 18614

Si debbono aggiungere altri ducati 1546, che Carmine collo ſtrumento de' 17 Ottobre 1792 confeſsò aver ricevuti dal padre in conto della ſua porzione - - - - - - - - - - ℔ 1546

Totale - - - - - - - ℔ 20150

Diviſo tra cinque figli, la porzione di ciaſcuno importa - - - - - - - - - - - - ℔ 4030
Carmine ha avuto in conto - - - - - - ℔ 1546
Dunque è ſtato pregiudicato nella ſomma di - ℔ 2484
A cui ſi debbono accoppiar i frutti decorſi a ſuo favore dal giorno della morte del padre, cioè dal primo Novembre 1794, che calcolati per tutt' Ottobre corrente anno 1800 alla ragione del cinque per cento, montano a - - ℔ 745

CON-

(1) *Fol.* 77 *ad* 80, 99, *&* 139.

CONCHIUSIONE.

QUanto ſia vero per fatto, ed efficace per dritto l'obbligo contratto da Domenico d'Amico nelle tavole nuziali del ſuo primogenito Carmine, di non pregiudicarlo nella ſua eredità in concorſo degli altri figli, ſi é a baſtanza dimoſtrato nel primo § : e nel ſecondo § ſi è dimoſtrato appieno, che tutto il pregiudizio col teſtamento arrecatogli, per nulla debba pregiudicarlo. Reſta ſoltanto che il S. C. colla ſua dottrina ſuppliſca alla mia inſufficienza, e colla ſua giuſtizia reintegri ne' ſuoi dritti un figlio ingiuſtamente pregiudicato nel teſtamento del padre ; condannando i fratelli a preſtargli il ſupplemento della *virile* ſull'intiero retaggio paterno inſieme coi frutti decorſi dal dì della morte del comun padre ; da liquidarſi riſpetto ai corpi ſtabili, ed ai mobili col giudizio di un Perito, e riſpetto ai ſemoventi, contanti, e crediti con un calcolo dello Scrivano.

Di caſa 20 Ottobre del 1800.

Vincenzio Vaſſalli.

VAL
1523738